

BGer 4C.210/2002 vom 12. November 2002

Bundesgericht, 2002-11-12, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4C.210_2002

FR: TF 4C.210/2002 du 12 novembre 2002

IT: TF 4C.210/2002 del 12 novembre 2002

Regeste

Diritto contrattuale

Erwägungen

E. 1

Premessa la lacunosità e l'inesattezza della ricostruzione effettuata dai giudici cantonali circa le modalità nelle quali la nota operazione gli è stata proposta, nel suo allegato l'attore espone anzitutto, nel dettaglio, la propria versione dei fatti. Rimproverando al Tribunale d'appello una valutazione arbitraria delle prove, egli indica poi quale sarebbe, secondo lui, la corretta lettura delle risultanze istruttorie. Così facendo - come rettamente osservato dalla convenuta in risposta - egli disattende i requisiti formali del ricorso per riforma.

E. 1.1

Il ricorso per riforma è ammissibile solo per violazione del diritto federale (art. 43 cpv. 1 OG); nel quadro di tale rimedio non possono per contro essere invocate la violazione di un diritto costituzionale (art. 43 cpv. 1 seconda frase OG) o la violazione del diritto cantonale (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 126 III 161 consid. 2b, 370 consid. 5). L'apprezzamento giuridico erroneo di un fatto è parificato alla violazione del diritto (art. 43 cpv. 4 OG). Contrariamente a quanto pare ritenere l'attore, quest'ultimo capoverso non concede alla parte che ricorre la facoltà di criticare liberamente l'apprezzamento delle prove eseguito in sede cantonale; l'apprezzamento giuridico di un fatto altro non è che la sua qualificazione giuridica (sussunzione). In sostanza, dunque, il capoverso 4 non aggiunge nulla a quanto già stabilito all' art. 43 cpv. 1 OG (DTF del 16 novembre 1993 consid. 3b pubblicato in: SJ 1995 pag. 794; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, nota 5 ad art. 43 OG , pag. 178).

E. 1.2

Chiamato a statuire quale giurisdizione per riforma il Tribunale federale si basa sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima autorità cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove (ad esempio l' art. 8 CC), debbano venire rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG ; DTF 125 III 368 consid. 3 in fine) o si renda necessario un complemento degli stessi a norma dell' art. 64 OG (DTF 126 III 59 consid. 2a). Tutte queste critiche e gli atti cui si riferiscono devono essere debitamente specificati (art. 55 cpv. 1 lett. b e d OG). Fatte salve queste eccezioni, censure contro l'accertamento dei fatti e l'apprezzamento delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono improponibili, così come non è ammissibile il riferimento a circostanze non accertate nel giudizio impugnato, trattandosi di fatti nuovi (art. 55 cpv. 1 lett. c OG; DTF 127 III 248 consid. 2c pag. 252 con rinvii).

E. 1.3

Come anticipato, nel caso in esame l'attore - senza nemmeno allegare una delle eccezioni appena menzionate - critica l'apprezzamento delle prove eseguito dall'autorità cantonale e fonda le sue tesi di diritto su fatti diversi da quelli accertati nella sentenza impugnata. Ciò significa che, in virtù dei principi appena esposti, gran parte dei suoi argomenti non può essere tenuta in considerazione, come si vedrà qui di seguito; l'esame delle censure sollevate nel gravame deve avvenire sulla base della fattispecie accertata nel giudizio impugnato.

E. 2

L'ATTORE CONTESTA IN PRIMO LUOGO L'ESISTENZA DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE DIRETTO FRA LUI E IL FUNZIONARIO.

E. 2.1

Pur ammettendo che fra l'attore e la banca vi era una relazione contrattuale, con riferimento all'operazione in esame i giudici ticinesi hanno ritenuto senz'altro verosimile l'esistenza di un rapporto contrattuale diretto fra il funzionario ed il cliente, chiaramente riconoscibile da quest'ultimo e concluso all'insaputa della banca. La Corte cantonale infatti ha accertato che l'attore è stato contattato personalmente dal funzionario, mai conosciuto in precedenza, il quale gli ha proposto un'operazione bancaria urgente, avente per oggetto un investimento di circa fr. 500'000.--. Onde convincerlo a concludere l'affare, il funzionario gli ha assicurato il buon andamento dell'operazione - cosa che una banca non fa mai - gli ha ceduto un mutuo ipotecario gravante la propria casa d'abitazione e si è dichiarato disponibile a fornire altre garanzie; successivamente - nello scritto del 5 settembre 1995 - lo stesso funzionario si è pure impegnato, a determinate condizioni, a rispondere della perdita subita dal cliente.

E. 2.2

Nella misura in cui contesta le circostanze in cui il contratto è venuto in essere, l'attore adduce argomenti irricevibili siccome rivolti contro l'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata. Egli non può davvero essere seguito laddove sostiene che la cessione del mutuo ipotecario gravante la casa del funzionario non aveva risvegliato in lui la benché minima perplessità bensì costituiva, ai suoi occhi, la chiara conferma dell'assenza di rischi nell'operazione propositagli. Né ha miglior fortuna quando rimprovera i giudici cantonali per aver tenuto conto del documento allestito dopo la pattuizione dell'operazione, il 5 settembre 1995. Come rettamente osservato dalla convenuta, l'atteggiamento delle parti successivo alla conclusione del contratto rivela la loro volontà reale al momento della sua stipulazione; l'accertamento di tale volontà è di natura fattuale e come tale sottratto alla cognizione del Tribunale federale adito con ricorso per riforma (DTF 128 III 74 consid. 2.2; 107 II 417 consid. 6). Su questo punto il ricorso si avvera pertanto irricevibile.

E. 3

A prescindere da quanto precede, la Corte ticinese ha escluso in ogni caso la possibilità di obbligare la convenuta a rispondere del danno contrattuale patito dall'attore, cui è imputabile una concolpa talmente grave da escludere in ogni caso qualsiasi obbligo di risarcimento a carico della banca (art. 44 cpv. 1 CO).■ ■ ■L'attore è dell'avviso che il suo comportamento, e in particolare il fatto di aver firmato degli ordini di pagamento in bianco, non può escludere completamente la responsabilità della banca; tutt'al più esso può giustificare la riduzione del danno subito in relazione all'atto illecito, non certo di quello cagionato dall'esito negativo delle operazioni PUT. Non va infatti dimenticato che la banca

è responsabile delle carenze riscontrate nella sua organizzazione interna e che le clausole di esclusione della responsabilità contenute nei vari formulari da lui sottoscritti sono nulle perché in contrasto con l' art. 100 e 101 CO .

E. 3.1

Giusta l' art. 44 cpv. 1 CO il giudice può ridurre o anche negare il risarcimento, se il danneggiato ha consentito all'atto dannoso o se delle circostanze, per le quali egli è responsabile hanno contribuito a cagionare o ad aggravare il danno o a peggiorare altrimenti la posizione dell'obbligato. Questa norma concede al giudice del merito un ampio margine d'apprezzamento (DTF 127 III 453 consid. 8c a pag. 459 con rinvio). Quando la legge si rimette al suo prudente criterio, il giudice è tenuto a decidere secondo il diritto e l'equità (art. 4 CC): un siffatto giudizio di equità impone che si tenga conto di tutte le particolarità del caso concreto. Per giurisprudenza invalsa il Tribunale federale esamina con riserva l'esercizio del potere d'apprezzamento da parte dell'ultima istanza cantonale. Esso interviene quando la decisione si scosta senza motivo dai principi stabiliti da dottrina e giurisprudenza in materia di libero apprezzamento o si fonda su fatti che nel caso particolare non avevano importanza alcuna oppure, al contrario, quando non si è tenuto conto di elementi che avrebbero dovuto essere presi in considerazione. Non solo. Il Tribunale federale sanziona le decisioni rese in virtù di un tale potere d'apprezzamento unicamente quando esse sfociano in un risultato manifestamente ingiusto o in un'iniquità scioccante (DTF 123 III 10 consid. 4c/aa pag. 13 con rinvii).

E. 3.2

In concreto l'autorità cantonale non solo ha tenuto in debito conto i principi appena esposti, ma li ha anche applicati in maniera del tutto conforme al diritto federale.

E. 3.2.1

I giudici hanno constatato che l'illecito bonifico di fr. 476'100.-- è stato effettuato sulla base di ordini recanti la firma autentica dell'attore, il quale li aveva firmati in bianco; mediante la sottoscrizione delle condizioni generali egli si è inoltre assunto espressamente il rischio per l'eventuale falsificazione dei suoi ordini. Ciò significa che, oltre ad aver accettato un'operazione quanto mai strana - viste le circostanze in cui essa è stata pattuita, già esposte al considerando precedente - l'attore ha firmato dei documenti bancari in bianco, privandosi così della possibilità di un qualsiasi controllo sul loro completamento. A mente dell'attore la gravità del suo comportamento andrebbe relativizzata perché la firma di documenti in bianco costituiva una tradizione consolidata in seno alla banca convenuta e perché, in ogni caso, egli aveva incaricato il suo consulente di fiducia di verificare che "tutto si svolgesse in modo regolare". Questi argomenti non gli giovano in alcun modo; essi sono infatti inammissibili siccome riferiti a circostanze di fatto prive di ogni riscontro nel giudizio impugnato.

E. 3.2.2

Quanto alle operazioni PUT, la Corte ticinese ha constatato ch'esse sono state messe in atto senza che la banca potesse sapere che il vicedirettore ne aveva garantito il buon esito - dato che tale circostanza non risultava da alcun documento bancario - e che sono avvenute sulla base di ordini recanti la firma autentica dell'attore, il quale, proprio in occasione di tale operazione, ha pure sottoscritto il formulario "condizioni per l'intermediazione di opzioni". Mediante la sottoscrizione di tale documento l'attore ha dichiarato di essere a conoscenza dei rischi insiti nel commercio delle opzioni nonché di tenere indenne la banca per la

mancata istruzione nei suoi confronti circa il funzionamento del mercato stesso e per ogni altro impegno ch'essa si sarebbe assunta allo scopo di adempiere il mandato ricevuto dal cliente, fermo restando infine che la banca non si assumeva alcuna garanzia di successo. Secondo l'attore una simile clausola, così come quella contenuta nelle condizioni generali, sarebbe nulla; essa contiene infatti un'esclusione di responsabilità per colpa grave o dolo, in contrasto con quanto prescritto dall'art. 100 cpv. 1 e 101 cpv. 2 e 3 CO. La questione non necessita di essere un granché approfondita. Basti osservare che queste clausole non concernono tanto la questione dell'esclusione della responsabilità quanto quella della ripartizione dei rischi connessi all'esecuzione di determinate operazioni finanziarie (DTF 112 II 450 consid. 3a; Daniel Guggenheim, *Les contrats de la pratique bancaire suisse*, 4a ed., Ginevra 2000, pag. 120 segg. in particolare 124). Giusta l' art. 100 cpv. 1 CO , applicabile per analogia, esse sono nulle qualora alla banca sia imputabile dolo o colpa grave (DTF dell'8 maggio 2001 inc. no. 4C.357/2000 consid. 3, pubblicata in SJ 2001 I 583); in caso di colpa leggera, il giudizio sulla validità della clausola spetta invece al giudice, il quale esaminerà il caso concreto secondo diritto ed equità (art. 4 CC), tenendo ben presente il principio posto dall' art. 100 cpv. 2 CO (DTF 112 II 450 consid. 3; Daniel Guggenheim,, op. cit. pag. 122). In concreto alla banca non può venire imputata alcuna colpa, la documentazione bancaria prodotta a sostegno delle note operazioni essendo completa e regolarmente firmata dal cliente. L'unico rimprovero fondato concerne la disorganizzazione interna; questa circostanza non può comunque giovare all'attore, avendo la Corte ticinese stabilito che anche in presenza di un miglior controllo interno la truffa messa in atto dal funzionario non avrebbe potuto essere scoperta e ciò anche grazie all'imprudenza e alla disattenzione mostrate dall'attore in questo affare. Dall'istruttoria è infatti emerso ch'egli, nonostante prendesse regolarmente conoscenza degli estratti conto bancari riportanti nel dettaglio le note operazioni, non li ha mai contestati nel termine di trenta giorni. La tesi secondo la quale avrebbe domandato al consulente di fiducia di esaminare gli estratti concernenti l'operazione PUT non può essere tenuta in considerazione in quanto priva di riscontro nel giudizio criticato.

E. 3.3

Alla luce di tutti questi elementi la decisione della Corte cantonale merita di essere confermata: l'estrema superficialità di cui ha fatto prova l'attore al momento della stipulazione dell'accordo circa l'operazione PUT e la totale assenza di spirito critico mostrata quando si trattava di controllare gli investimenti, costituiscono effettivamente una grave concolpa, che esclude in ogni caso qualsiasi obbligo di risarcimento a carico della banca (art. 44 cpv. 1 CO).

E. 4

Nel ricorso l'attore ribadisce la responsabilità della banca in quanto padrone d'azienda. A norma dell' art. 55 cpv. 1 CO il padrone dell'azienda è responsabile del danno cagionato dai suoi lavoratori o da altre persone ausiliarie nell'esercizio delle loro incombenze di servizio o d'affari, ove non provi di avere usato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze per impedire un danno di questa natura o che il danno si sarebbe verificato anche usando tale diligenza.

E. 4.1

L'attore ritiene in particolare che, contrariamente a quanto stabilito nel giudizio impugnato, la convenuta non ha apportato la prova liberatoria dell'avvenuta "cura in custodiendo". Egli

rimprovera ai giudici ticinesi di non aver tenuto nella debita considerazione la vicenda dei coniugi C._____, essenziale ai fini del giudizio sulla sorveglianza che avrebbe dovuto essere messa in atto nei confronti del funzionario. A questo proposito la Corte ha stabilito che anche se è vero che i controlli interni all'istituto bancario erano rari, essi non avrebbero comunque portato a dei risultati, dato ch'era lo stesso B._____ a dover verificare le coperture; né avrebbe avuto più successo l'ispettorato interno, dato che le operazioni PUT in discussione ossequiavano i margini di copertura richiesti e l'attore aveva regolarmente sottoscritto tutta la documentazione necessaria così come il formulario "condizioni per l'intermediazione di azioni", rispettivamente non aveva contestato gli estratti conto. Per quanto concerne infine le operazioni effettuate dal funzionario sul conto dei coniugi C._____, i giudici ticinesi hanno rilevato che nel marzo 1994 esse non erano ancora note alla banca. In conclusione, dunque, eventuali carenze nel settore della vigilanza, così come in quello dell'organizzazione interna della banca non giovano all'attore, dato che non sono in relazione causale con il danno da lui subito.

E. 4.2

Nel gravame l'attore ripercorre e analizza ancora una volta l'operazione PUT effettuata sul conto intestato ai coniugi C._____, onde dimostrare che già nel 1994 la banca avrebbe dovuto sorvegliare accuratamente il suo funzionario. Posto che gli argomenti addotti sono fondati su fatti privi di riscontro nella sentenza impugnata e su di un apprezzamento delle prove diverso da quello effettuato in sede cantonale, il ricorso va dichiarato inammissibile anche su questo punto.

E. 5

Irrricevibile è infine pure il rimprovero mosso ai giudici ticinesi per non aver esaminato la fattispecie dal profilo dell' art. 55 CC (responsabilità per gli organi della persona giuridica). L' applicazione del principio "iura novit curia", invocato dall'attore, presuppone che la parte che fa valere una pretesa di diritto abbia fornito e provato al giudice tutti gli elementi di fatto su cui si fonda tale pretesa (DTF 107 II 417 consid. 4). In concreto, dalla sentenza impugnata non risulta che l'attore abbia soddisfatto tale incombenza processuale né egli sostiene il contrario in sede federale, limitandosi piuttosto a rimproverare genericamente all'autorità cantonale la violazione di tale principio. Non avendo richiamato l' art. 55 CC nella procedura cantonale e non avendo dimostrato l'esistenza di fatti che permettono l'applicazione di siffatta norma, la Corte cantonale non era tenuta, in virtù del diritto federale, a procedere d'ufficio alla verifica del predetto disposto di legge.

E. 6

Da tutto quanto esposto discende la reiezione del gravame in quanto ammissibile. Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.